

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Autorità Giudiziaria: Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Numero di Registro Generale Consiglio di Stato: Ricorso n. 6693/2026 REG. RIC.

Ordinanza di autorizzazione: n. 474/2026.

Ordinanza gravata: n. 3541/2026.

Parte appellante: Daniele Aceti, Silvio Pasquale Angelino, Massimiliano Ascenzi, Marcello Bavarella, Andrea Binazzi, Michele Bruno, Matteo Campadello, Michele Capodiferro, Mattia Castaldo, Alessandro Carmelo Catalfamo, Christian Cervone, Francesco Checco, Fabio Como, Andrea Dotti, Vincenzo Galluzzi, Giuseppe Iovine, Daniele Leotta, Luigi Marino, Diego Marucci, Paolo Marziano, Francesco Monaco, Bruno Pierini, Marco Pietravalle, Federico Pintori, Michele Porta, Giuseppe Santoro, Francesco Sgroi, Giovanni Tropea, Angelo Mauro Vocino

Amministrazioni Intimate: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per L'Ammodernamento delle P.A., Commissione Ripam, Ministero della Difesa.

Con il ricorso introduttivo si impugnavano e si chiedeva l'annullamento:

- del bando di concorso RIPAM – Ministero della Difesa – Assistenti, M_D A0582CC DE12024 0000873 del 18 luglio 2024, pubblicato in data 23 luglio 2024, in parte qua e nella parte in cui lesivo degli interessi di parte ricorrente;
- dell'atto protocollato M_D A0582CC REG2026 0020545 23-03-2026, pubblicato in data 25 marzo 2026 alle ore 14:53, avente ad oggetto “*Graduatoria finale di merito relativa al profilo professionale FT45 – Assistente tecnico per l'informatica (45 Unità)*” nella parte in cui non contempla la posizione di parte ricorrente e limita gli idonei al 20% dei posti banditi;
- della mancata pubblicazione dell'elenco degli idonei non vincitori;
- degli atti, anche taciti o gestionali, con cui le Amministrazioni resistenti hanno ommesso di procedere allo scorrimento della graduatoria impugnata, nonostante la sua capienza e la sussistenza di fabbisogno di personale per il medesimo profilo;

- della nota di chiarimenti prot. n. M_D A0582CC REG2026 0023448 02_04_2026, avente ad oggetto “*LIMITE MASSIMO DEI CANDIDATI IDONEI NELLE GRADUATORIE CONCORSUALI (c.d. norma taglia-idonei). Concorso pubblico per 1000 posti a tempo indeterminato, per il profilo professionale di Assistente tecnico, Area funzionale Assistenti, nei ruoli del Ministero della difesa, pubblicato il 23 luglio 2024*” recante l’applicazione del limite massimo degli idonei nelle graduatorie concorsuali, nella parte in cui non prevede alcun coordinamento con la deroga introdotta per i concorsi banditi nel 2025;
- il bando del concorso bandito in data 23 dicembre 2025 “*per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 1.100 (millecento) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della difesa*” tra cui il medesimo profilo di parte ricorrente, nella parte in cui non prevede la previa utilizzazione o lo scorrimento della graduatoria del concorso RIPAM 2024, ancora vigente e capiente;
- tutti gli atti, anche ove non conosciuti, relativi all’istruttoria predisposta per la determinazione dei posti messi a bando nel concorso bandito nel 2025;
- tutti gli atti relativi alla programmazione del fabbisogno del personale dell’Amministrazione in relazione al concorso bandito per il 2024;
- del mancato riscontro all’istanza di accesso agli atti presentata da parte ricorrente e nell’interesse di parte ricorrente;
- di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente.

Sintetica indicazione dei motivi d’appello:

I. ERRATA PRONUNCIA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 35, COMMA 5-TER, DEL D.LGS. N. 165/2001 E DELL’ART. 4, COMMA 9, DEL D.L. 14 MARZO 2025, N. 25, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 MAGGIO 2025, N. 69. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ, RAGIONevolezza E TUTELA DELL’AFFIDAMENTO. ECCESSO DI

POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, IRRAGIONEVOLEZZA E SVIAMENTO. NECESSITÀ DI INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA.

Il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda cautelare di parte appellante.

Che l'Amministrazione abbia meramente applicato la norma secondo un'interpretazione restrittiva e meramente letterale, non vi è dubbio. Bisogna tuttavia tenere conto della circostanza che la deroga attuata dal Legislatore ha una *ratio* ben precisa che si pone in aperto contrasto rispetto all'esclusione degli appellanti dalla graduatoria.

L'intervento derogatorio, difatti, ha chiaramente volontà ampliativa dei soggetti presenti in graduatoria. Consentire l'ampliamento per alcune graduatorie e procedure concorsuali e non per altre, appare quanto meno contraddittorio e irragionevole. Ciò a maggior ragione quando viene "fatto salvo" anche il concorso bandito, per il medesimo profilo degli appellanti, nel 2025, le cui graduatorie saranno pubblicate nel 2026 al pari di quelle degli appellanti i quali, tuttavia, rimarranno esclusi.

Non si ravvede, dunque, nella preclusione attuata nei confronti degli appellanti, alcuna logica condivisibile. Ciò che emerge, invece, è una profonda disparità di trattamento perpetrata ai danni degli appellanti e che investe plurimi aspetti.

La *ratio* della norma derogatoria è chiaramente quella di consentire, in via temporanea, il più ampio utilizzo delle graduatorie concorsuali, al fine di favorire il reclutamento di personale già selezionato e far fronte alle persistenti esigenze organizzative delle amministrazioni pubbliche. Tale finalità risulta ulteriormente confermata dalla scelta legislativa di escludere integralmente dall'applicazione del "taglia idonei" tutti i concorsi banditi nel 2025, indipendentemente dalla data di approvazione della graduatoria.

Gli atti impugnati, invece, determinano una evidente e irragionevole disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche, e questo perché 1) i concorsi banditi nel 2024 con graduatorie approvate entro il 31 dicembre 2025 beneficiano della deroga, 2) i concorsi banditi nel 2025 beneficiano integralmente della medesima deroga

anche ove le graduatorie siano approvate nel 2026. Ne consegue che la differenza di trattamento non dipende da elementi inerenti al merito dei candidati o alle esigenze organizzative dell'Amministrazione, bensì esclusivamente da un fattore del tutto casuale ed esterno alla sfera giuridica dei concorrenti, quale la data di approvazione della graduatoria.

II. ERRONEITÀ DELL'ORDINANZA GRAVATA. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ, ECONOMICITÀ ED EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E SVIAMENTO. MANCATO UTILIZZO DELLA GRADUATORIA VIGENTE.

Gli atti impugnati risultano altresì illegittimi per violazione dei principi di buon andamento, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost., nella parte in cui l'Amministrazione resistente, pur in presenza di una graduatoria in via di approvazione relativa al medesimo profilo professionale, ha categoricamente escluso la possibilità di procedere allo scorrimento della stessa, preferendo indire una nuova procedura concorsuale finalizzata al reclutamento delle medesime figure professionali.

Tale elemento non viene considerato dal TAR nel provvedimento gravato, limitandosi a rilevare una presunta e non creduta assenza di fumus.

Secondo consolidati principi dell'ordinamento amministrativo, tuttavia, l'utilizzo delle graduatorie ancora efficaci costituisce modalità ordinaria e preferenziale di reclutamento del personale pubblico, in quanto maggiormente conforme ai criteri di economicità, celerità, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa. Lo scorrimento delle graduatorie consente infatti all'Amministrazione di soddisfare tempestivamente il proprio fabbisogno di personale mediante l'utilizzo di candidati già selezionati all'esito di una procedura comparativa pubblica, evitando i costi, i tempi e gli aggravii organizzativi connessi all'indizione di nuovi concorsi.

III. OMESSA PRONUNCIA. QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 4, COMMA 9, DEL D.L. 14 MARZO 2025, N. 25, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 MAGGIO 2025, N. 69, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST.

Il TAR non ha ritenuto di rimettere la questione di legittimità costituzionale alla Corte, sebbene nell'atto introduttivo fosse stata formulata espressamente con riferimento agli artt. 3 e 97 per i quali è già intervenuta la rimessione da parte della sezione I bis, nonché con riferimento all'art. 51 Cost. per i quali la questione non è stata rimessa alla Corte. La disciplina del c.d. "taglia idonei" è contenuta nell'art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, come da ultimo modificato dall'art. 28-ter del D.L. n. 75/2023. Tale norma, applicabile ai concorsi banditi dopo il 17 agosto 2023, prevede che siano considerati idonei i candidati collocati in graduatoria dopo l'ultimo vincitore, in numero non superiore al 20% dei posti messi a concorso.

Su tale regime è intervenuto l'art. 4, comma 9, del D.L. n. 25/2025, il quale ha disposto una sospensione temporanea del predetto limite, stabilendo che esso non si applica: a) alle graduatorie dei concorsi pubblici approvate negli anni 2024 e 2025; b) ai concorsi pubblici banditi nell'anno 2025, a prescindere dalla data di approvazione della relativa graduatoria.